



## COMUNE DI BORTIGALI

Provincia di Nuoro

### Deliberazione della Giunta Comunale

**N. 8 del 16/03/2022**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEDENZE DI PERSONALE**

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di Marzo, alle ore 19:05, presso la sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale; all'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, sono presenti i componenti indicati di seguito:

FRANCESCO CAGGIARI	Sindaco	Presente
MARIA GIOVANNA CUCCU	Vice Sindaco	Presente
ANGELO CONTINI	Assessore	Presente
GIANGAVINO DERIU	Assessore	Presente
TERESA LORIGA	Assessore	Presente

Il Sindaco, DOTT. FRANCESCO CAGGIARI, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA ISABELLA MISCALI, e invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

## La Giunta Comunale

**riunita in seduta telematica con la presenza in aula del Sindaco e degli assessori Loriga, Contini e Deriu e dell'assessore Cuccu collegata in video chiamata, previa verifica operata dal segretario comunale, collegato in video conferenza, secondo le modalità stabilite nel decreto adottato dal Sindaco il 24 marzo 2020, in base alla previsione dell'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;**

Premesso che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato, altresì, l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e,

comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di ridefinire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Accertato che le ultime assunzioni programmate per l'anno 2021 sono state attuate con l'assunzione in servizio di un operaio cat. B3, part-time a 18 ore settimanali, dal 01.12.2021, l'assunzione di un istruttore amministrativo contabile cat. C, part-time a 18 ore settimanali, con decorrenza dal 03.01.2022 e l'incremento orario da part time a 24 ore settimanali a tempo pieno di un istruttore direttivo tecnico, cat. D1;

Dato atto che il Comune di Bortigali intende attuare il miglior assetto funzionale della struttura organizzativa in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Considerati, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Dato atto che all'interno dei vari Settori e Servizi di questo Ente sono impiegati dipendenti a tempo indeterminato e parziale il cui impiego non consente di garantire, vista la quantità e complessità delle funzioni e dei procedimenti di competenza, quella tempestività di risoluzione richiesta dagli organi istituzionali, dagli uffici e servizi comunali, dall'utenza, e dalla vigente normativa;

Valutata, pertanto, l'esigenza e l'utilità di programmare una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa di alcuni dipendenti al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle effettive esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti procedimenti ed atti amministrativi;

Considerato che, nel triennio 2022-2024 sono previste le seguenti cessazioni di personale:

- n. 1 istruttore direttivo amministrativo assistente sociale, categoria D, posizione economica D2, assunto a tempo pieno e attualmente a tempo parziale a 18 ore settimanali, su richiesta del dipendente per motivate esigenze familiari, trasferito ad

altra amministrazione per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, con decorrenza 28.02.2022;

Considerato che ai fini della programmazione del personale è necessario fare riferimento al quadro normativo generale - che contiene i vincoli e i limiti per poter procedere a nuove assunzioni;

L'attuale disciplina delle assunzioni tiene conto dei seguenti elementi tecnici e normativi, illustrati e verificati dal servizio finanziario nei seguenti termini:

- il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente;

- il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

- con la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 del Ministero Economia e Finanze, vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

- il DL 104/2020, convertito nella L. n. 126 del 13-10-2020, che all'art. 57, comma 3 septies, stabilisce che:

*"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."*

- sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato, rendiconto 2020, risulta essere pari al 25,94%, e pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (pari al 28,60%);

- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

- il Comune di Bortigali rispetta i parametri di virtuosità previsti dall'art. 33 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e dispone pertanto di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 42.645,13, fino al raggiungimento del primo valore soglia pari a € 459.144,52 pari al 28,60% della media delle entrate correnti del triennio 2018-2020 al netto del FCDE stanziato nel bilancio 2020;

- sulla base delle disposizioni suddette si può aggiornare il quadro dei reclutamenti dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, secondo il programma di assunzioni riportato di seguito nel dispositivo, con una proiezione di spesa per l'anno 2022 pari ad € 414.137,12 e di € 413.609,56 per l'anno 2023 e successivi;

- si ritiene necessario ridefinire le misure organizzative idonee all'adeguamento della

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e prevedere:

**ANNO 2022:**

- copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo Assistente sociale a tempo pieno, mediante il ricorso ad una procedura concorsuale o mediante il ricorso a graduatorie in corso di validità rese disponibili da altre pubbliche amministrazioni;

Rilevato:

- che la spesa programmata, riclassificata adeguatamente al fine di verificare il rispetto del vincolo di tetto di spesa complessivo della spesa media 2011/2013 pari a € 415.071,83, ammonta per l'anno 2022 ad € 391.284,51;

- che il limite di spesa per lavoro flessibile, avendo a riferimento la spesa sostenuta nell'anno 2009, è pari ad € 149.574,60;

Acquisito il parere del revisore dei conti, ns. prot. n. 1084, in data 13.3.2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267;

con votazione unanime espressa nei modi di legge

**delibera**

Di dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, come segue:

**ANNO 2022:**

- copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo Assistente sociale contabile a tempo pieno, mediante il ricorso ad una procedura concorsuale o mediante il ricorso a graduatorie in corso di validità rese disponibili da altre pubbliche amministrazioni;

Di definire il seguente organigramma aggiornato:

Cat	Copertura attuale	Profilo	Settore	Cessazioni previste	Coperture previste
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Istruttore direttivo contabile</b>	<b>Finanziario</b>		
<b>C</b>	<b>1</b>	<b>Istruttore amministrativo contabile part time</b>			
<b>C</b>	<b>1</b>	<b>Istruttore amministrativo</b>			
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Assistente sociale part time</b>	<b>Amministrativo</b>		
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Assistente sociale part time</b>		<b>28.02.2022</b>	
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Assistente sociale full time</b>		<b>vacante</b>	<b>2022</b>
<b>C</b>	<b>1</b>	<b>Istruttore amministrativo</b>			
<b>C</b>	<b>1</b>	<b>Istruttore amm. part time</b>			
<b>C</b>	<b>1</b>	<b>Istruttore amministrativo</b>			
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Istruttore direttivo tecnico</b>	<b>Tecnico</b>		
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Istruttore direttivo tecnico</b>			

<b>B3</b>	<b>1</b>	<b>Esecutore tecnico part time</b>		
<b>B3</b>	<b>1</b>	<b>Esecutore tecnico part time</b>		

di dare atto che la spesa per la copertura dei posti rientra nei parametri di legge, riportati in premessa e trova adeguata copertura nel bilancio pluriennale;

di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;

di demandare alla responsabile del servizio finanziario l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all'unanimità immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
DOTT. FRANCESCO  
CAGGIARI

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA ISABELLA  
MISCALI

---

Pareri espressi ai sensi del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato DOTT.SSA MURA MARIA FRANCESCA

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio finanziario DOTT.SSA MURA MARIA FRANCESCA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet  
[www.comune.bortigali.nu.it](http://www.comune.bortigali.nu.it)

Documento informatico firmato digitalmente